

REGOLAMENTO AGRICOLO UNITARIO DEI COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE, COMANO TERME, DORSINO, SAN LORENZO IN BANALE E STENICO

PROPOSTA REDATTA DAL GRUPPO DI LAVORO DEI CINQUE COMUNI DELLE
GUDICARIE ESTERORI

Questo regolamento intende normare in modo unitario ed organico alcune attività proprie principalmente del mondo agricolo, ma che interessano sicuramente anche tutti i cittadini dei nostri comuni. La situazione delle nostre aziende agricole sia zootecniche che ortofrutticole ormai prevede l'operatività delle stesse su territori di più comuni e per questo si ritiene utile dotare le varie amministrazioni comunali di uno strumento possibilmente agile, di semplice comprensione ed applicabilità per rendere il più possibile capibili le disposizioni e nel contempo agevolare il compito di chi queste disposizioni deve far applicare e rispettare. Per ottenere tutto ciò si è pensato di rimandare ove possibile alle varie norme di settore provinciali o statali di ordine superiore, per non ripetere inutilmente prescrizioni o normative ed evitare contrasti di interpretazione.

Si è cercato con questo lavoro di far collaborare tutti i cittadini interessati ad una convivenza possibile tra le varie realtà produttive, turistiche e la cittadinanza, cercando di non ostacolare nessuno nella propria attività, preoccupandoci comunque di limitare il più possibile eventuali contrasti che potrebbero derivare dall'esercizio di queste attività.

Il regolamento si compone di quattro capitoli, il primo relativo alla gestione e spargimento dei reflui zootecnici utilizza come base di lavoro la deliberazione della giunta provinciale n° 5460 del 12 giugno 1987 relativa al " Piano provinciale di risanamento delle acque " alla quale rimanda le norme di carattere generale, cercando di regolamentare solo gli aspetti relativi al nostro territorio. Il secondo capitolo pone delle regole per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari sul nostro territorio e recepisce gran parte delle " linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari " proposte dalla Provincia Autonoma di Trento. Il terzo capitolo stabilisce alcuni criteri di buona gestione ed utilizzo del patrimonio viario interpodereale relativamente all'uso agricolo, rimandando comunque per le strade di grado superiore

Allegato alla deliberazione n. 06 di data 23/03/2011

al Codice della Strada in materia di sicurezza e adempimenti obbligatori per tutti i conducenti di mezzi agricoli, di altre attrezzature e di macchine in generale.

CAPITOLO PRIMO

Norme relative alla gestione e spargimento dei reflui zootecnici (liquami e letami)

Art. 1

I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

Tali bacini di accumulo o vasche dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame e del letame prodotto dagli allevamenti in quattro mesi, tenuto conto anche delle acque meteoriche e di produzione che in essi confluiscono.

I nuovi bacini o vasche di accumulo dei liquami e letame, se aperti dovranno essere recintati ed ubicati a distanza di 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole (meno di 5 U.B.A.) che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti).

E' vietato depositare letame nei centri abitati se non nelle apposite concimaie costruite nei modi e forme previste dai regolamenti edilizi e comunque con platea in cemento ed ermeticamente chiusa per non lasciar tracimare i liquami. Nel periodo dal 10 giugno al 10 settembre di ogni anno è fatto obbligo asportare il letame dalle concimaie esistenti nei centri con cadenza non inferiore alle 48 ore.

Art . 2

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare la loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali sotterranee non subiscano degradazione o danno.

Allegato alla deliberazione n. 06 di data 23/03/2011

Lo spargimento su suoli adibiti ad uso agricolo, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purchè direttamente utili alla produzione agricola.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli con coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati d'essere consumati crudi dall'uomo.

Adeguate sistemazioni idraulico agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

Lo spargimento dei liquami deve essere effettuato con lo scarico normale.

Art. 3

Ai fini delle disposizioni previste dal successivo art. 4, il territorio comunale viene suddiviso nelle due seguenti zone:

ZONA A: Territorio ricadente nella fascia compresa nei 150 metri dai centri abitati.

ZONA B: Tutto il resto del territorio comunale.

Art. 4

E' fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici nei seguenti periodi in tutte le zone

- a) dal giovedì santo al lunedì dopo Pasqua (compresi)
- b) dal 1 giugno al 31 agosto
- c) dal 30 ottobre al 2 novembre compreso
- d) dal 20 dicembre al 7 gennaio compreso
- e) dal 1/6 al 30/9 di spargere i liquami nei prati

Dal 1 settembre al 30 settembre è consentito lo spargimento di liquami solo nelle zone di tipo "B" e con l'obbligo dell'aratura in giornata.

E' permesso, previa autorizzazione del sindaco lo spargimento, dal 1 giugno al 10 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto, sabato e festivi esclusi, di digestati derivanti da biogas o trattati con sostanze che ne inibiscono l'odore, anche su colture in atto.

Non è permesso lo spargimento di digestati derivati dalla trasformazione di materie non prodotte nei comuni interessati al presente regolamento

Nei periodi consentiti, di cui ai precedenti commi, l'aratura del terreno dovrà avvenire immediatamente e comunque:

Allegato alla deliberazione n. 06 di data 23/03/2011

- entro la giornata di spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona A)
- entro le 24 ore successive dallo spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona B)

Art. 5

E' fatto assoluto divieto di spargere i fertilizzanti organici (liquami):

- a) All'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- b) Per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 20 (misurati dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 4 mesi).
- c) Per una fascia di rispetto di 20 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- d) Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
- e) Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido.
- f) Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 2 metri.
- g) Nelle aree ricoperte da bosco.
- h) Sui terreni coperti di neve e/o ghiacciati.
- i) In quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.
- j) Durante il manifestarsi di eventi atmosferici consistenti (pioggia o neve)

Art. 6

I trasporti di letame per l'allontanamento dello stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto (compresi), non potranno essere effettuati i giorni festivi.

I depositi in campagna del letame dovranno essere ad una distanza di almeno 25 metri dalle strade statali, provinciali e comunali di collegamento tra le frazioni, di almeno 50 metri dalle abitazioni, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda e di almeno 5 metri dalle strade interpoderali e di 10 metri da acque superficiali, evitando in ogni caso dispersioni di colaticcio.

Art. 7

I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i

proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 8

E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nel precedente art. 7 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, pozzetti stradali, caditoie, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

Art. 9

Su richiesta documentata dell'interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia.

CAPITOLO SECONDO

Norme per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Art. 10

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Art. 11

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola all'aperto o in locali ben ventilati, o in altri luoghi preventivamente autorizzati dal Comune.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Art. 12

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50;
 - 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.
2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma

3, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature;
- la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, tenendo conto di quanto disposto al comma 3, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata o sistemi a raggera, è vietato l'uso di atomizzatori.

6. In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
- c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento.

Art. 13

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

Allegato alla deliberazione n. 06 di data 23/03/2011

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, pozzetti stradali, caditoie di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

Art. 14

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

CAPITOLO TERZO

Regolamento per le strade interpoderali comunali

Art. 15

L'aratura dei campi dovrà essere effettuata con il rispetto di un limite minimo di 100 cm. di banchina nei confronti della sede stradale. Per quanto riguarda la coltivazione del mais e granoturco, la distanza di rispetto dalle strade statali o provinciali in curva o semicurva è di ml. 3 dal ciglio stradale all'interno della curva e in retta di ml. 1.

Art. 16

I solchi di testa dovranno essere effettuati in modo da non compromettere la stabilità delle scarpate e della banchina.

L'ultimo solco di testa o che costeggia la sede stradale dovrà essere effettuato girando la terra contro la banchina.

Art. 17

Durante l'aratura e gli altri lavori di coltivazione con mezzi agricoli, l'inversione di marcia dovrà essere effettuata sul terreno di proprietà o in conduzione.

In caso di comprovata necessità di utilizzo della sede stradale la stessa dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori, al più tardi nelle 24 ore successive.

Art. 18

Per evitare intralci, riduzione di visibilità per i mezzi in movimento, le siepi, le piante e gli arbusti che fiancheggiano le strade interpoderali e comunali devono esser tenuti rigorosamente alle distanze previste dall'artt. 892 e 893 del codice civile e art. 29 del Codice Della Strada.

Le piante d'alto fusto già esistenti dovranno essere potate in altezza a m. 4,50 in modo che i rami e le fronde non ingombrino la sede stradale.

I proprietari od affittuari hanno tempo sei mesi dall'approvazione del regolamento, per uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

E comunque obbligo del proprietario del fondo garantire la percorribilità delle strade intervenendo celermente all'eliminazione dei rami o fusti che invadono la sede della stessa.

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti (frutteti o vigneti) o semplicemente del rinnovo degli stessi, o di qualsiasi interventi di bonifiche agricole è obbligatorio garantire uno spazio dal bordo strada totalmente libero da strutture (tiranti, pali, reti ecc.), vegetazione (tronchi, rami, ecc.) e altre sporgenze, sia a terra che in altezza, di minimo ml.2 dalle strade comunali di principale comunicazione e di collegamento tra le frazioni e di ml. 1 dalle rimanenti strade comunali e interpoderali.

Art. 19

In tutte le situazioni di strade interpoderali confinanti a monte con muri di vario tipo e/o scarpate, i proprietari o i conduttori del fondo a monte della strada sono tenuti a garantire la transitabilità della strada stessa intervenendo ove necessario alla pulizia ed alla messa in sicurezza del tratto di strada di propria pertinenza.

Art. 20

Si auspica ove possibile di utilizzare con i mezzi agricoli strade alternative a quelle comunali situate all'interno dei centri abitati, soprattutto quando le condizioni meteoriche sono sfavorevoli.

Art. 21

I mezzi agricoli adibiti al trasporto di liquami, di letame, devono usare attenzione e adottare tutti gli accorgimenti tecnici onde evitare dispersioni lungo le strade. Qualora si dovessero verificare perdite di carico, la sede stradale dovrà essere ripulita immediatamente.

CAPITOLO QUARTO

controlli e sanzioni

Art. 22

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata agli organi preposti ai controlli di livello comunale provinciale e statale.

Art. 23

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel capitolo primo nel presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 600. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei capitoli secondo e terzo del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 300.

Le sanzioni saranno applicate seguendo quanto previsto dalla L.689/91 e ss.mm., ai sensi della medesima, l'autorità competente all'erogazione della sanzione valuterà nella determinazione della stessa, oltre ai principi generali di norma, eventuali comportamenti recidivi. Restano comunque applicabili tutte le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di inquinamento ambientale, smaltimento rifiuti e codice della strada.

Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo, sono a carico di chi commette l'infrazione anche le spese sostenute dalle varie amministrazioni comunali necessarie alla eventuale pulizia o messa in sicurezza delle situazioni contestate.

Il sindaco con propria atto potrà ordinare a tutti gli interessati di intervenire in modo celere ed efficace nei casi di comportamenti che determinino eventuali situazioni di pericolo o di disagio per la popolazione.